



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi

l.r. 29/2011, art. 7
SCHEDA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ATTO Consiglio n. 219	
PROPONENTI	Fabiano Amati, Filippo Caracciolo
TITOLO	Anno 2022 - Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)

RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO	
numero articoli relazione allegati	1 Si No
RIFERIMENTI NORMATIVI	Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, conv. dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 Intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni del 1° aprile 2009 Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE
Il testo della Pdl è stato formulato correttamente secondo le regole di drafting

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE
<p>La proposta di legge in oggetto ha l'obiettivo, evidenziato dai proponenti anche in sede di relazione illustrativa, di ampliare la validità temporale del "Piano casa".</p> <p>Tale istituto trae origine da quanto disposto dall'art. 11 del D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 133/2008) e dalla conseguente Intesa stipulata il 1° aprile 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni ed enti locali, finalizzata al rilancio dell'attività edilizia attraverso l'incentivazione di lavori di modifica del patrimonio edilizio esistente e forme di semplificazione dei relativi adempimenti, sempre nell'ambito della garanzia del governo del territorio.</p> <p>La Regione Puglia ha dato attuazione al Piano Casa statale con la L.R. n. 14/2009, che, tra l'altro, all'articolo 5 ha definito il termine temporale di esistenza degli immobili ammessi a fruire dei benefici del Piano Casa e all'articolo 7 ha stabilito i termini di vigenza della legge stessa.</p> <p>I predetti termini sono stati ripetutamente prorogati, in particolare dall' art. 20, comma 1, lett. a), della L.R. 18/2012, dall'art. 5 della L.R. 49/2014, dall'art. 3 comma 1, lett. a) della L.R. 33/2015, dall'art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. 37/2016, dagli artt. 2 e 3 della L.R. 51/2017, dall'art.4, comma 1, lett. a) della L.R.</p>

59/2018, dall' art. 7, comma 1, lett. a) della L.R. 55/2019 e, da ultimo, dall'art. 15, comma 1, lett. a) della L.R. 35/2020.

In ordine a quest'ultima disposizione di proroga, come ampiamente rappresentato nella stessa relazione illustrativa, il Governo nazionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale adducendo, come principale profilo di illegittimità costituzionale, il fatto che la proroga avrebbe comportato l'ultrattività di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera c-bis) della Legge regionale n. 14 del 2009, che consentiva ai Comuni *"l'individuazione di ambiti territoriali nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo ai sensi Piano paesaggistico territoriale (PPTR), approvato con deliberazione Giunta regionale n. 176 2015, nei quali consentire, secondo indirizzi direttive del PPTR, interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che condizioni previste dalla presente legge, utilizzando per le finiture, materiali tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi"*.

Il Ministero della Cultura, che aveva proposto l'impugnativa, esprimeva altresì l'orientamento di proporre la rinuncia al ricorso in caso di abrogazione della predetta lettera c-bis) dell'articolo 6, comma 2. Detta disposizione, in effetti, è stata poi abrogata dal Consiglio Regionale con l'art. 1 della L.R. 3/2021.

Di conseguenza, come risulta da comunicato stampa relativo al Consiglio dei Ministri n. 28 del 13 Luglio 2021, il Governo ha deliberato di *"rinunciare parzialmente [parzialmente in quanto il ricorso del Governo aveva ad oggetto, oltre all'art. 15, anche altra disposizione della medesima L.R. 35/2020] all'impugnativa della legge della Regione Puglia n.35 del 30/12/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021" in quanto la predetta Regione ha apportato modifiche ad alcune disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate"*.

Si rende comunque opportuno, ai fini di un inquadramento complessivo della tematica del Piano Casa a livello nazionale, fare menzione dell'attuale scenario normativo per effetto del recepimento dell'intesa del 2009 da parte di altre Regioni, nonché dei più recenti orientamenti del Governo nazionale con riguardo alle leggi regionali intervenute a vario titolo in tale ambito.

Nello scenario ad oggi vigente risultano prorogate le leggi sul Piano Casa delle seguenti regioni e province autonome (si indicano gli estremi delle leggi regionali di recepimento, che ovviamente sono state ripetutamente modificate):

- a) Campania (L.R. 19/2009) sino al 31.12.2021, come la Puglia;
- b) Molise (L.R. 30/2009) – Abruzzo (L.R. 16/2019) – Marche (L.R. 22/2009) sino al 31.12.2022;
- c) Sicilia (L.R. 6/2010) sino al 31.12.2023.

Nella Regione Basilicata, la L.R. 25/2009 sul Piano casa, per effetto dell'art. 15 della L.R. 3/2018, che ne ha abrogato il termine originariamente previsto, è vigente a tempo indeterminato. Analogamente, nella Regione Liguria, il termine di vigenza della L.R. 49/2009, inizialmente previsto dall'art. 1 comma 2, è stato soppresso dalla L.R. 22/2015.

Con riferimento ai termini di vigenza delle misure straordinarie del Piano Casa, va rammentato che l'Intesa del 1° aprile 2009 ha previsto una validità temporanea, per le discipline regionali, non superiore a diciotto mesi dalla loro entrata in vigore, tuttavia facendo salve le diverse determinazioni delle singole Regioni.

Sotto tale profilo, pertanto, la proroga del termine di vigenza della L.R. 14/2009 rientra nelle prerogative riconosciute alle Regioni e non si pone in contrasto con la Costituzione o con altre disposizioni dell'ordinamento statale o comunitario.

Ad ogni modo, è da segnalare che il Consiglio dei Ministri ha recentemente deliberato l'impugnativa delle seguenti leggi regionali recanti proroga dei termini:

- L.R. Calabria n. 23/2021, che ha prorogato al 31/12/2022 la vigenza della L.R. 21/2010. La deliberazione del Consiglio dei Ministri è stata assunta nella

seduta del 5 agosto 2021 - <https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-32/17592>

- L.R. Sardegna n. 1/2021 che ha prorogato al 31/12/2023 la vigenza della L.R. 8/2015. Peraltro era stata già impugnata la precedente L.R. 17/2020, che ne disponeva la proroga al 31/12/2020. In tale fattispecie, quindi, la censura sollevata dallo Stato concerne, tra l'altro, il fatto che la Regione Sardegna, dopo aver fatto decadere la norma di proroga del c.d. Piano Casa impugnata, intende comunque farne salva l'efficacia con una nuova norma, anche nell'eventualità che la vecchia fosse dichiarata incostituzionale. - <http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=14504>
- L.R. Toscana n. 101/2020 (art. 2), che ha prorogato al 31/12/2022 la vigenza della L.R. 24/2009. In tal caso la censura sollevata dallo Stato ha come principale motivazione l'estensione alle unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale al dettaglio, non incluse nelle precedenti previsioni, delle misure straordinarie già previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale con la contestuale proroga di tutte le misure del Piano Casa per un ulteriore biennio. Al riguardo la difesa erariale ha sostenuto che *"La suddetta estensione è disposta nonostante l'intero territorio regionale sia stato oggetto di pianificazione nel 2015 e senza che venga assicurata la compatibilità del predetto piano casa, oltre che con eventuali puntuali prescrizioni del piano paesaggistico, anche con gli indirizzi e le direttive posti dallo stesso citato piano, i quali devono essere concretamente attuati dalla pianificazione urbanistica comunale. Tale ultima pianificazione viene, infatti, derogata in modo generalizzato dalle previsioni normative della legge n. 24 del 2009, delle quali viene prorogata e ampliata la portata, così menomando la possibilità stessa di dare compiuta attuazione alla sovraordinata pianificazione territoriale di livello regionale, oggetto di intesa con lo Stato"*. - <http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=14471>

Va infine evidenziato che diverse Regioni hanno optato per il recepimento, in tutto o in parte, dei benefici del Piano Casa nell'ambito di una più organica disciplina della rigenerazione urbana. Al riguardo possono menzionarsi l'Emilia-Romagna (L.R. 24/2017), il Lazio (L.R. 7/2017), il Piemonte (L.R. 3/2020), il Veneto (L.R. 14/2019) e l'Umbria (L.R. 1/2015). Tale opzione legislativa ha l'evidente pregio di conferire sistematicità alle misure premiali, inserendole armonicamente in un'attività programmata e non episodica di miglioramento della qualità edilizia e conseguentemente, non operando più nell'ambito delle misure straordinarie ed eccezionali del Piano Casa, supera altresì la problematica e le incertezze applicative connesse al termine finale di vigenza degli incentivi, proprio perché questi ultimi ormai sono inseriti in un assetto normativo operante a regime.

Peraltro, analoga finalità si riscontrava, per la Regione Puglia, nel DDL n. 190 del 4/11/2019, con particolare riferimento all'art. 20, il quale prevedeva misure premiali per interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione all'interno del territorio urbanizzato, quest'ultimo da individuarsi secondo le procedure disciplinate dal medesimo DDL. Come è noto, tale DDL, presentato nel corso della X Consiliatura, è decaduto non essendo stato approvato nel corso della Consiliatura medesima.

F.TO

...

Il Dirigente ad interim della Sezione
Avv. Domenica Gattulli

